

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2018

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori all'estero. (19A00248)

(GU n.14 del 17-1-2019)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2018 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2018;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';

Tenuto conto delle proposte formulate da Confindustria con nota del 1° ottobre 2018, da Confcommercio con nota del 2 ottobre 2018, da Confetra con nota del 4 ottobre 2018, da ANITA con nota del 4 ottobre 2018, da ABI con nota del 12 ottobre 2018, da UGL con nota del 15 ottobre 2018, da FNSI con nota del 31 ottobre 2018, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT

con nota dell'8 ottobre 2018;

Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2019, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, svoltasi l'8 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2019 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3

Frazionabilita' delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Allegato

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2019

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

QUADRI VALORI 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

DIRIGENTI - VALORI 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

GIORNALISTI - VALORI 2019

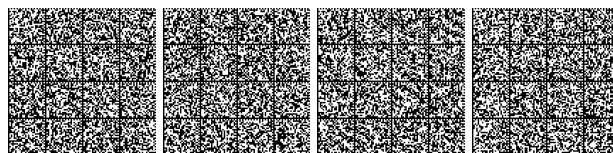
Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO

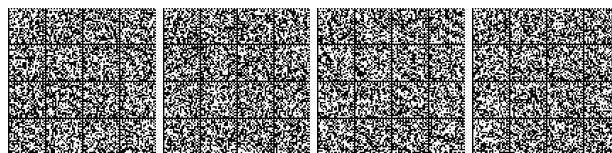
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2019

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2019

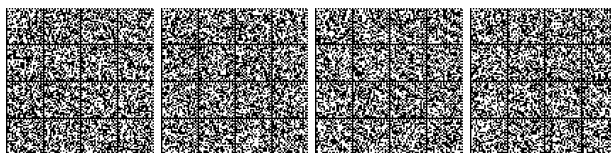
SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.014,33	2.014,33
		II	2.014,34	2.132,60	2.132,60
		III	2.132,61	2.250,87	2.250,87
		IV	2.250,88	in poi	2.369,10
	Impiegati	I		2.369,10	2.369,10
		II	2.369,11	2.815,43	2.815,43
		III	2.815,44	3.261,81	3.261,81
		IV	3.261,82	3.708,17	3.708,17
		V	3.708,18	in poi	4.154,51
Industria edile	Operai	Operai			2.014,34
		Operai specializzati			2.214,87
		Operai 4° livello			2.369,10
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.369,10
		Impiegati di concetto			2.727,48
		Impiegati direttivi di VI livello			3.375,53
		Impiegati direttivi di VII livello			3.878,76
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.014,33	2.014,33
		II	2.014,34	2.132,60	2.132,60
		III	2.132,61	2.250,87	2.250,87
		IV	2.250,88	in poi	2.369,10
	Impiegati	I		2.369,10	2.369,10
		II	2.369,11	2.815,46	2.815,46
		III	2.815,47	3.261,81	3.261,81
		IV	3.261,82	3.708,17	3.708,17
		V	3.708,18	in poi	4.154,51
Credito	Seconda area professionale				2.520,45
	Terza area professionale	I livello			2.613,78
		II livello			2.952,55
		III livello			3.291,33
		IV livello			3.562,98



SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Assicurazioni		Ausiliari			2.339,83
		Impiegati d'ordine			2.556,33
		Impiegati di concetto			2.784,52
		Vice capi ufficio			2.990,79
		Capi ufficio			3.287,76
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.568,77
		Impiegati di concetto (II livello)			2.411,51
		Impiegati di concetto (III livello)			2.221,60
		Personale d'ordine (IV livello)			2.143,06
		Altro personale (V livello)			2.069,92
		Altro personale (VI livello)			1.544,75
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.579,58
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.271,64
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.067,58
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.555,60
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.455,39
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.751,75
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.613,53
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.493,58
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.422,63
		Operai specializzati super			1.623,75
		Operai specializzati			1.556,45

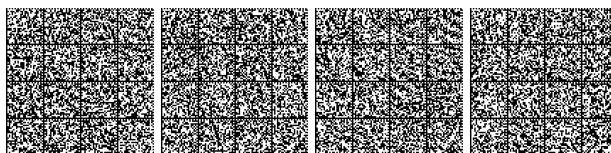


SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.439,02
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.856,19
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.336,03
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.170,73
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.604,61
		Operai generici			2.399,80
		Generici cinematografici			2.285,71
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.528,55
		Impiegati con funzioni direttive			2.271,08
		Impiegati di concetto			2.065,55
		Impiegati d'ordine			1.868,07
		Operai specializzati			2.013,61
		Operai			1.767,33
		Professori d'orchestra			2.399,80
		Artisti del coro			1.813,20
		Tersicorei			2.151,15
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.789,06
		Impiegati e operai specializzati			2.386,65
Artigianato		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.043,60
		Operai			1.884,89



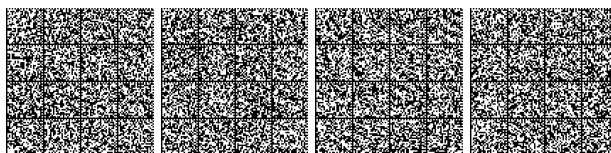
QUADRI VALORI 2019

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.154,51	4.154,51
		II	4.154,52	4.944,08	4.944,08
		III	4.944,09	5.733,65	5.733,65
		IV	5.733,66	6.523,22	6.523,22
		V	6.523,23	7.312,81	7.312,81
		VI	7.312,82	in poi	8.102,30
Industria edile		I		4.154,51	4.154,51
		II	4.154,52	4.475,99	4.475,99
		III	4.476,00	4.797,45	4.797,45
		IV	4.797,46	5.118,93	5.118,93
		V	5.118,94	in poi	5.440,36
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.154,51	4.154,51
		II	4.154,52	4.944,07	4.944,07
		III	4.944,08	5.733,63	5.733,63
		IV	5.733,64	6.523,19	6.523,19
		V	6.523,20	7.312,73	7.312,73
		VI	7.312,74	in poi	8.102,28
Credito		I livello			3.362,75
		II livello			3.575,98
		III livello			4.039,13
		IV livello			4.814,98
Agricoltura		Unica			3.008,44
Assicurazioni		I		3.441,37	3.441,37
		II	3.441,38	3.797,93	3.797,93
		III	3.797,94	in poi	4.154,50
Commercio		I		2.498,56	2.498,56
		II	2.498,57	3.144,41	3.144,41
		III	3.144,42	in poi	3.790,23
Trasporto aereo		I	Fino a	4.293,46	4.293,46
		II	4.293,47	4.957,96	4.957,96
		III	4.957,97	in poi	5.622,46



DIRIGENTI - VALORI 2019

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		6.177,61	6.177,61
		II	6.177,62	7.314,93	7.314,93
		III	7.314,94	8.452,32	8.452,32
		IV	8.452,33	9.589,73	9.589,73
		V	9.589,74	10.727,12	10.727,12
		VI	10.727,13	11.864,16	11.864,16
		VII	11.864,17	13.001,57	13.001,57
		VIII	13.001,58	14.138,96	14.138,96
		IX	14.138,97	15.276,72	15.276,72
		X	15.276,73	in poi	16.414,03
Industria edile		I		6.177,61	6.177,61
		II	6.177,62	7.315,02	7.315,02
		III	7.315,03	8.452,39	8.452,39
		IV	8.452,40	9.589,76	9.589,76
		V	9.589,77	10.727,17	10.727,17
		VI	10.727,18	11.864,56	11.864,56
		VII	11.864,57	13.001,94	13.001,94
		VIII	13.001,95	14.139,34	14.139,34
		IX	14.139,35	15.276,72	15.276,72
		X	15.276,73	in poi	16.414,03
Autotrasporto e spedizione merci		I		6.177,61	6.177,61
		II	6.177,62	7.315,02	7.315,02
		III	7.315,03	8.452,39	8.452,39
		IV	8.452,40	9.589,76	9.589,76
		V	9.589,77	10.727,17	10.727,17
		VI	10.727,18	11.864,56	11.864,56
		VII	11.864,57	13.001,94	13.001,94
		VIII	13.001,95	14.139,34	14.139,34
		IX	14.139,35	15.276,72	15.276,72
		X	15.276,73	in poi	16.414,03



SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Credito		I		6.177,61	6.177,61
		II	6.177,62	7.386,36	7.386,36
		III	7.386,37	8.595,12	8.595,12
		IV	8.595,13	9.803,88	9.803,88
		V	9.803,89	11.012,62	11.012,62
		VI	11.012,63	12.221,38	12.221,38
		VII	12.221,39	in poi	13.430,13
Agricoltura		Unica			4.041,86
Assicurazioni		I		6.076,67	6.076,67
		II	6.076,68	7.861,49	7.861,49
		III	7.861,50	9.623,30	9.623,30
		IV	9.623,31	11.373,62	11.373,62
		V	11.373,63	in poi	13.123,93
Commercio		I		5.776,08	5.776,08
		II	5.776,09	7.464,93	7.464,93
		III	7.464,94	9.124,54	9.124,54
		IV	9.124,55	in poi	10.784,16
Trasporto aereo		I		6.386,79	6.386,79
		II	6.386,80	8.904,45	8.904,45
		III	8.904,46	11.422,11	11.422,11
		IV	11.422,12	13.882,28	13.882,28
		V	13.882,29	in poi	16.227,42

GIORNALISTI - VALORI 2019

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.913,15	3.913,15
	II	3.913,16	5.299,44	5.299,44
	III	5.299,45	6.685,73	6.685,73
	IV	6.685,74	8.072,02	8.072,02
	V	8.072,03	in poi	9.458,32

